
Diritto canonico interdisciplinare. Spunti per un rinnovamento epistemologico

Interdisciplinary Canon Law. Ideas for an Epistemological Renewal

RECIBIDO: 14 DE AGOSTO DE 2020 / ACEPTADO: 28 DE OCTUBRE DE 2020

Carlo FANTAPPIÈ

Professore Ordinario di Storia del Diritto Canonico
Università degli Studi Roma Tre. Dipartimento di Giurisprudenza. Roma
orcid 0000-0001-8457-560X
carlo.fantappie@uniroma3.it

Riassunto: La situazione attuale della scienza canonistica evidenzia una separazione non soltanto fra la teologia e il diritto canonico, bensì fra quest'ultimo, il diritto secolare e l'etica. È venuta a mancare quella base comune fra il diritto canonico e il diritto secolare che, per tanti secoli, aveva garantito una feconda collaborazione. L'articolo intende sottolineare la necessità che la scienza canonistica si apra al dialogo e alla confronto con le scienze secolari. Per questo scopo esamina i modelli, le condizioni, i vantaggi e gli obiettivi delle relazioni multidisciplinari fra la teologia, il diritto canonico e le scienze sociali.

Parole chiave: Diritto canonico, Teologia, Diritto secolare, Interdisciplinarietà.

Abstract: The current situation of canon law studies evinces division not only between theology and canon law, but also between canon law, civil law and ethics. What is missing today is the common ground between canon and civil law, which enabled fruitful collaboration in times past. This article emphasizes the need for a new dialogue between canonical and secular sciences and explores models, requirements, benefits and purposes for the interrelationships between theology, canon law and the social sciences.

Keywords: Canon Law Studies, Theology, Civil Law, Interdisciplinarity.

SOMMARIO: 1. L'eredità del XX secolo. 2. Per la collaborazione fra il diritto canonico, la teologia e le altre scienze. 3. Indicazioni magisteriali. 4. Multidisciplinarietà, interdisciplinarietà e transdisciplinarietà. 5. Dal modello gerarchico al modello dialogico. 6. Modelli, gradi e forme della multidisciplinarietà. 7. Le condizioni e i vantaggi della inter- e transdisciplinarietà. 8. Obiettivi.

1. L'EREDITÀ DEL XX SECOLO

Vi è un accordo sostanziale, tra gli studiosi, nel considerare il XX secolo un momento di svolta per lo *sviluppo del diritto canonico* e nell'identificare il motivo fondamentale di tale svolta nelle codificazioni. Dopo aver adottato la forma del Codice nel 1917 per la Chiesa latina, la Chiesa romana l'ha confermata nel 1983 ed estesa alle Chiese orientali nel 1990.

Queste *codificazioni canoniche*, precedenti ma anche successive al concilio Vaticano II, hanno avuto, anche se in modo e in grado diverso, una grande importanza non soltanto per la vita giuridica della Chiesa ma per le relazioni politiche con gli Stati, per la riorganizzazione delle istituzioni ecclesiastiche centrali e periferiche, per l'osservanza della disciplina, per l'attività pastorale nonché per le scienze teologiche.

Tuttavia, dietro ogni codice vi è stata una motivazione distinta. Mentre il codice del 1917 è il risultato di un lungo processo di confronto con la modernità giuridica e con l'ordinamento degli Stati nazionali, il codice del 1983 è sorto dall'esigenza di tradurre in linguaggio giuridico la concezione della Chiesa espressa dal concilio Vaticano II. Con la codificazione del 1990, infine, si è inteso integrare il processo di universalizzazione del diritto canonico latino con la disciplina delle Chiese cattoliche orientali nel rispetto del principio dell'unità nella diversità che non si era riuscito ad attuare dopo i concili di Trento e del Vaticano I.

Le codificazioni del Novecento sono state anche uno stimolo importante per la crescita e per la diffusione della *scienza canonistica*. Lo provano la pubblicazione di numerosi manuali e trattati, la nascita di riviste specialistiche, la riorganizzazione degli studi nei seminari vescovili, la fondazione di nuove Facoltà di diritto canonico, molte delle quali

erette al di fuori di Roma. Insomma, è il caso di dire che la scienza canonistica ha beneficiato di un rinnovato slancio all'interno della vita della Chiesa¹.

Più articolato e complesso appare, invece, il bilancio delle relazioni della canonistica con le altre scienze teologiche e giuridiche. Dopo un promettente impulso degli studi nelle università pontificie e, più tardi, in quelle statali di diversi paesi europei ed extraeuropei, la scienza canonistica ha accusato forme di isterilimento e di isolamento, anche se non sono mai mancate figure importanti e originali di studiosi.

Molteplici fattori hanno contribuito a restringere l'orizzonte culturale della nostra disciplina dopo l'opzione della "forma Codice" particolarmente densa di conseguenze. Tra gli altri indichiamo: le prescrizioni limitative della Santa Sede in materia di insegnamento e di interpretazione, l'impero del Codice presentato come fonte unica ed esclusiva del diritto canonico, la predominanza del metodo esegetico sul metodo sistematico e su quello storico-comparativo².

Già prima del Vaticano II si era formata un'attitudine antiggiuridicista, che si è accresciuta notevolmente dopo la celebrazione del concilio³. A seguito delle innovazioni metodologiche da esso proposte per le scienze sacre – le quali raccomandavano per il diritto canonico un legame più stretto con la teologia – si è aperto, nei decenni successivi, un vasto dibattito epistemologico sulla natura del diritto della Chiesa. Ma, contrariamente ad ogni previsione, queste discussioni hanno finito per accentuarne l'isolamento dalla scienza giuridica secolare e dalla teologia.

Non è facile tracciare la diagnosi storica dell'attuale "divorzio" tra *teologia e diritto canonico*. Oltre il diffuso antiggiuridicismo, già ricordato, possiamo indicare alcuni fattori significativi, come l'attitudine critica

¹ Mi permetto di rinviare a *Per un cambio di paradigma. Diritto canonico, teologia e riforma nella Chiesa*, Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna 2019, 11-107.

² Si veda V. GOMÉZ-IGLESIAS CASAL, *De la centralidad de la ley al primado de la persona en el Derecho de la Iglesia. Historia y perspectivas canónicas en el centenario del Código de 1917*, *Ius Canonicum* 57 (2017) 495-568.

³ J. OTADUY, *Giuridicità e prospettiva antiggiuridica nell'interpretazione e ricezione del Vaticano II*, in E. BAURA – M. DEL POZZO (a cura di), *Diritto e norma nella liturgia*, Giuffrè, Milano 2016, 59-110.

nei riguardi di ogni dimensione normativa, la perdita di sistematicità della teologia cattolica, la reazione negativa della dottrina canonistica verso una visione spiritualistica della Chiesa. La creazione di una materia-ponte quale la teologia del diritto canonico in diverse università pontificie ed ecclesiastiche non ha contribuito a ristabilire la convergenza tra i due campi⁴.

Lo stato attuale della scienza canonistica non registra solo una divaricazione fra la teologia e il diritto canonico, bensì fra quest'ultimo, *il diritto secolare e l'etica*. Dal 1968 si è aperto un conflitto di valori fra le norme cristiane e i nuovi valori dell'individualismo, della libertà e dei sentimenti. Accanto alla rivoluzione culturale vanno considerate le trasformazioni sociali, economiche e tecnologiche, i processi di secolarizzazione delle società, i nuovi fenomeni del multiculturalismo e della globalizzazione.

Oggi le nuove sfide per la Chiesa sono rappresentate principalmente dai *cambiamenti culturali* e dai *mutamenti delle strutture sociali*⁵. Relativismo e nichilismo divengono fattori determinanti la nuova ermeneutica del diritto secolare, la quale nega generalmente ogni riferimento al diritto naturale e ai principi etici. Il diritto secolare si fonda sempre più sui "valori condivisi", positivizzati dalle carte costituzionali o dalle carte internazionali dei diritti. È evidente che si è venuta disgregando, su una molteplicità di piani, quella *base comune* fra il diritto canonico e il diritto secolare che, per tanti secoli, aveva garantito una feconda collaborazione. Si pensi solamente alla distanza che si è creata fra essi nella concezione del matrimonio e della famiglia.

Alla crisi dei fondamenti classici del diritto, si aggiungono i drammatici interrogativi posti dallo sviluppo impetuoso della tecnologia e delle scienze, specialmente biologiche. Entrambe mettono in discussione capisaldi concettuali non solo del diritto canonico ma del diritto in quanto tale. Se la tecnologia rende problematico il riferi-

⁴ Un esperimento assai positivo, nel metodo e nei risultati, furono i *Colloqui internazionali di Salamanca*, organizzati dal 1988 al 1996 da Hervé Legrand, Julio Manzanera, Antonio García y García.

⁵ Per una base di discussione: F.-X. KAUFMANN, *La Chiesa cattolica e le sfide della postmodernità*, in *Il fenomeno religioso oggi. Tradizione, mutamento, negazione*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2003, 39-51.

mento all'*idea di natura*, così come era stata concepita dalla teologia e dal diritto moderno, le *neuroscienze* sollevano gravi interrogativi e implicazioni sulla legittimità e pertinenza di categorie fondanti del diritto, come libertà, responsabilità, colpevolezza, autonomia del soggetto, ecc.⁶

Per rispondere a queste nuove e radicali sfide culturali, non è più sufficiente aggiornare la legislazione canonica ma occorre compiere, da un lato, un grande sforzo di *coordinamento fra le scienze ecclesiastiche* e, dall'altro, un *ripensamento interdisciplinare* del diritto canonico in rapporto agli altri sistemi giuridici.

Non è la prima volta che un'idea così ambiziosa viene avanzata per la scienza canonistica. Purtroppo i tentativi finora compiuti sono stati il frutto dell'iniziativa individuale (si pensi al grande contributo di Gabriel Le Bras) e non hanno mai assunto la forma del lavoro di *équipe*⁷.

2. PER LA COLLABORAZIONE FRA IL DIRITTO CANONICO, LA TEOLOGIA E LE ALTRE SCIENZE

La necessità di una apertura della scienza canonistica alle *metodologie delle altre scienze* ha precedenti significativi, specialmente nel campo matrimoniale. Fin dai primi del Seicento e ancor più fra Otto e Novecento, i canonisti ricorsero all'aiuto della medicina e della psicologia per risolvere questioni relative al matrimonio rato ma non consumato, ai vizi del consenso e alla sua validità. Dopo il Vaticano II, il ricorso alle

⁶ Cfr. N. IRTI, *L'uso giuridico della natura*, Laterza, Roma-Bari 2013; N. A. VINCENT (ed.), *Neuroscience and Legal Responsibility*, Oxford University Press, Oxford 2013; L. PALAZZANI – R. ZANNOTTI (a cura di), *Il diritto nelle neuroscienze. Non "siamo" i nostri cervelli*, G. Giappichelli, Torino 2013; R. SACCO, *Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi*, Il mulino, Bologna 2015; L. D'AVACK, *Il potere sul corpo. Limiti etici e giuridici*, G. Giappichelli, Torino 2015.

⁷ Cfr. G. LE BRAS, *Prolégomènes*, in *Histoire du droit et des institutions de l'Eglise en Occident*, I, Sirey, Paris 1955; F. MARGIOTTA BROGLIO, *Diritto Canonico e Scienze Umane. Per un approccio interdisciplinare alle istituzioni della Chiesa Occidentale*, in G. LE BRAS, *La Chiesa del diritto. Introduzione allo studio delle istituzioni ecclesiastiche*, Il mulino, Bologna 1976, VII-XXVI; R. BERTOLINO, *Premessa*, in IDEM (a cura di), *Scienza giuridica e diritto canonico*, G. Giappichelli, Torino 1991, VII.

perizie psichiche, ad esempio, è diventato prassi abituale. Anche alcuni problemi della bioetica erano stati anticipati da alcuni canonisti con lo studio sulle manipolazioni genetiche.

Va però detto che la situazione attuale pone problemi non più settoriali ma di *impostazione generale*. La scienza canonistica non può più evitare il confronto con le scienze umane (antropologia, storia, sociologia, psicologia, ecc.) e, prima ancora, non può recidere i suoi antichi e costitutivi legami con le scienze giuridiche nei differenti campi della filosofia del diritto, del diritto civile, del diritto di famiglia, del diritto amministrativo e penale. A queste branche vanno aggiunti i diritti delle altre religioni. Neppure nelle università statali risulta ormai sufficiente l'articolazione tradizionale tra diritto canonico e diritto ecclesiastico, a motivo della moltiplicazione degli ordinamenti giuridici sovra-statali ed extra-statali⁸.

All'interno poi delle scienze sacre si rivela essenziale una nuova *convergenza fra diritto canonico e teologia*. I mutamenti dell'antropologia teologica, dell'ecclesiologia e dei rapporti tra Chiesa, Stati, cultura e società introdotti dal Vaticano II sono stati in gran parte recepiti dalla canonistica (non necessariamente nella prassi). Tuttavia i documenti conciliari possiedono potenzialità ulteriori nel campo della teologia e in quello del diritto canonico: si pensi, ad esempio, alle conseguenze dei principi della dignità umana, della partecipazione dei laici alla vita della Chiesa, della responsabilità ecumenica dei fedeli.

Una maggiore coordinazione fra teologia e diritto canonico è sollecitata anche dalla presenza di *quaestiones disputatae* comuni, di rilevante importanza e di difficile soluzione. Si possono ricordare, fra gli altri, i problemi del rapporto tra potestà d'ordine e potestà di giurisdizione, tra istituzione, contratto e sacramento nel matrimonio, tra foro esterno e foro interno, tra autorità e libertà, tra legge canonica, legge civile e legge morale.

Tenendo conto di queste esigenze, la canonistica potrà svolgere un compito essenziale in rapporto alla missione della Chiesa.

⁸ Cfr. S. FERRARI (a cura di), *Strumenti e percorsi di diritto comparato delle religioni*, Il mulino, Bologna 2019.

Per prima cosa il problema dell'*inculturazione della fede* nei diversi continenti e culture chiama in causa, insieme con la teologia, l'antropologia, la storia, anche il diritto canonico. Oltre a recepire i crescenti fenomeni di ibridismo giuridico dovuti alla mescolanza di *civil law* e *common law* nei paesi dell'Unione Europea, la scienza canonistica dovrebbe porsi il problema di come le norme canoniche possano essere tradotte e recepite in quei continenti e paesi che dispongono di categorie culturali e sistemi giuridici assai differenti dall'Europa continentale (vengono in mente le culture africane, asiatiche, latino-americane e cinesi).

Inoltre nei paesi occidentali diventa urgente ripensare vasti settori dell'organizzazione della Chiesa in funzione dei processi di secolarizzazione e di globalizzazione. Le strutture di inquadramento territoriale e personale che si sono solidificate nell'arco di oltre un millennio, necessitano di essere adattate oppure di venire reinventate per rispondere ai nuovi assetti sociali ed economici nonché alla differente distribuzione dei fedeli negli spazi urbani e rurali.

Da ultimo, la collaborazione della teologia con il diritto canonico e con la storia è una condizione essenziale per ogni tentativo duraturo di *riforma delle istituzioni ecclesiali*, centrali e locali. I processi di rinnovamento aperti dal pontificato di Francesco con il riassetto della Curia romana, la visione sinodale della Chiesa, il ruolo della donna nelle istituzioni ecclesiali, le istanze ecumeniche e il dialogo con le religioni non cristiane, potranno essere rafforzati e meglio precisati, anche sul piano dottrinale e pastorale, dallo sforzo congiunto delle discipline teologiche col diritto canonico.

In conclusione, si conferma una connessione reciproca fra il diritto canonico e la teologia: se il primo ha bisogno di ispirarsi ai principi conciliari e magisteriali, la seconda necessita di essere integrata dalla dimensione giuridica. Non bisogna però pensare all'apporto del diritto canonico in termini meramente strumentali. Esso possiede una molteplicità di funzioni: non si limita a regolare l'agire dei cristiani ma è produttivo di istituti e dottrine specifiche, non serve solo ad ordinare la realtà comunitaria e sociale della Chiesa ma svolge un ufficio di garanzia della sua struttura divina e di tutela dei doveri e diritti dei fedeli.

3. INDICAZIONI MAGISTERIALI

Da sempre il magistero pontificio ha insistito sulla necessità che gli studi sacri mantengano una prospettiva unitaria ed organica: raccomandazioni esplicite sono state date da Pio XI nella *Deus scientiarum Dominus*, da Paolo VI in diversi documenti, da Giovanni Paolo II nella *Sapientia christiana* e nella *Fides et ratio*, recentemente da papa Francesco nella *Veritatis gaudium*.

Nel *Proemio* di quest'ultimo documento occupano una posizione centrale, rispetto al nostro scopo, *quattro criteri guida*. Il primo è il radicamento di una cultura cristianamente ispirata nel “cuore del *ke-ri-gma*” ossia nell'esperienza di contemplazione del mistero della salvezza. Si può intendere questo criterio come una raccomandazione a non dimenticare il fondamento trascendente e inesauribile della teologia, il suo carattere di scienza necessariamente organica e non settoriale, il legame che deve mantenere con le situazioni di vita dei fedeli.

Il secondo concerne l'apertura delle istituzioni culturali della Chiesa al *confronto inter-religioso e inter-culturale*. Ciò implica un'attenzione maggiore non solo al dialogo con le altre Chiese e religioni ma anche una relazione più stretta con «gli studiosi delle altre discipline, siano essi credenti e non credenti».

Il terzo criterio-guida sta nel *principio dell'interdisciplinarietà*: «non tanto nella sua forma debole di semplice multidisciplinarietà, come approccio che favorisce una migliore comprensione da più punti di vista di un oggetto di studio; quanto piuttosto – spiega il Papa – nella sua forma forte di transdisciplinarietà, come collocazione e fermentazione di tutti i saperi entro lo spazio di Luce e di Vita offerto dalla Sapienza che promana dalla Rivelazione di Dio».

L'applicazione di questo principio della inter- e transdisciplinarietà è strettamente correlato con la necessità di recuperare l'*unitarietà* del sapere sacro, nel pieno rispetto delle sue molteplici articolazioni. Si tratta di una questione fondamentale. Uno dei punti di forza del sistema di sapere della Chiesa cattolica precedente al Vaticano II stava nella sua architettura unitaria e articolata, coerente e integrata. Il venir meno dei fondamenti metafisici del neotomismo e della teologia sistematica ha prodotto, negli ultimi decenni, una preoccupante frammenta-

zione della teologia e ha evidenziato la fragilità epistemologica delle discipline sacre a contatto con le altre scienze. Anche se il compito di rifondazione del sapere cattolico esigerà molto tempo, e non potrà che essere un'opera *corale e pluralistica* nelle sue espressioni, è importante sottolineare che il lavoro culturale della Chiesa dovrà procedere verso la ricostruzione di un'unità fondamentale del proprio patrimonio dogmatico, disciplinare, liturgico.

L'ultimo criterio-guida indicato da papa Francesco consiste nell'esigenza di *fare rete* e di instaurare "le opportune sinergie" fra le istituzioni accademiche di diversa natura (ecclesiastiche, statali, private), dei diversi paesi nonché delle «diverse tradizioni culturali e religiose». Si tratta, a ben vedere, di un vero e proprio corollario, di tipo istituzionale, procedurale e culturale, dei principi stabiliti in precedenza.

4. MULTIDISCIPLINARITÀ, INTERDISCIPLINARITÀ E TRANSDISCIPLINARITÀ

Non vi è concordanza sull'interpretazione dei termini che indicano i diversi modi di rapportarsi fra le discipline su un medesimo piano. E neppure papa Francesco offre indicazioni specifiche. Perciò si rende necessario un qualche chiarimento secondo le teorie prevalenti⁹.

Possiamo supporre che la *multidisciplinarietà* si limiti ad allineare le discipline una accanto alle altre, senza pensare a una loro interazione sostanziale. Mediante la multidisciplinarietà non si raggiunge un risultato armonico sul problema e neppure sulle modalità di approccio o sulla stessa delimitazione dell'oggetto pertinente. Gli studiosi, in fin dei conti, restano isolati nella loro prospettiva individuale e lontani da una proposta operativa coerente.

In ogni caso la multi- o pluridisciplinarietà costituisce una premessa necessaria per ovviare alla mancanza di comunicazione o alla comunicazione unidirezionale fra le scienze, in vista di un effettivo scambio reciproco. Quando questo traguardo viene raggiunto si entra, a pieno

⁹ Un utile lessico terminologico della materia, con la relativa letteratura critica, si può leggere in P. G. ROSSI – S. BIONDI, *Interdisciplinarietà*, Education Sciences & Society 5 (2014) 147-153.

titolo, nella *interdisciplinarietà*, la quale presuppone una compenetrazione e una sinergia di competenze e di informazioni tratte da due o più discipline, relative ad aspetti differenti del medesimo oggetto. Gli studiosi partono dalla convinzione della parzialità dei risultati di ogni scienza e dalla necessità di integrare il contributo di ognuna per la comprensione e soluzione di problemi complessi. Tuttavia, in questo scambio fruttuoso di dati e di metodi non sempre si valicano i confini delle rispettive discipline.

La *transdisciplinarietà* è considerata la tappa più elevata, anche se non obbligatoria, nelle relazioni tra le scienze. Essa si caratterizza, rispetto ai precedenti metodi, per il lavoro di *équipe* e per il superamento delle barriere disciplinari. La collaborazione paritaria fra gli studiosi ambisce a ridefinire l'impostazione di un problema classico oppure a trovare una soluzione originale a una questione complessa, di per sé irrisolvibile con i metodi tradizionali. Si cercano connessioni o corrispondenze in precedenza non considerate, e si condividono concetti, teorie e metodi di differenti discipline.

Vi sono vari modi di concepire la transdisciplinarietà. Alcuni la considerano una modalità specifica di ricerca o anche un *habitus* intellettuale fondato sull'interazione creativa delle scienze e non sulla modalità dell'accumulo delle informazioni in vista della comprensione globale (non totale) dei problemi reali¹⁰. Altri la fanno consistere nell'individuazione di *costrutti mentali* o schemi cognitivi comuni, frutto dell'applicazione di metodi specifici di una determinata scienza che risultano validi anche per altre scienze¹¹. Altri ancora nella costruzione di una *disciplina di carattere superiore* che, da un punto di vista definito, procura una comprensione più esatta degli oggetti e del processo che riguardano le singole scienze¹². La maggior parte la interpreta, in senso proprio, come la negazione delle frontiere disciplinari e dell'idea di una gerarchia delle scienze, da sostituire con l'idea di anello circolare o di *sistemi*

¹⁰ D. ANTISERI, *I fondamenti epistemologici del lavoro interdisciplinare*, Roma 1972, 71.

¹¹ G. GROPPA, *Teologia e scienze umane*, in D. VALENTINI (a cura di), *La teologia. Aspetti innovatori e loro incidenza sulla ecclesiologia e sulla mariologia*, LAS, Roma 1998, 74.

¹² Cfr. F. RUSSO, *La pluridisciplinarietà*, Études 338 (1973) 764-780, in part. p. 770; traduzione italiana in *Civiltà Cattolica* 124 (1973) quad. 2949, 247-261. Questo illustre studioso distingue varie forme di pluridisciplinarietà ("aperta", "ausiliare", "di sintesi") e ciò che la differenziano dalla inter- e transdisciplinarietà.

comunicanti fra le diverse scienze¹³. In ultimo vi è chi, partendo dalla constatazione che la transdisciplinarietà interviene sul piano del *transfert* di concetti o di metodi da una scienza all'altra, afferma che essa implica una vera e propria *ermeneutica filosofica* rivolta a riorganizzare i saperi e le concezioni dell'uomo¹⁴.

5. DAL MODELLO GERARCHICO AL MODELLO DIALOGICO

L'abbandono della condizione di isolamento delle discipline sacre si colloca oggi in un quadro di relazioni ben diverso da quelle del passato¹⁵. Il più antico modello, di tipo *gerarchico*, sviluppatosi dal XIII secolo all'età moderna, vedeva la teologia regina delle scienze e le altre scienze in un ruolo subalterno. Ad esso è subentrato il *modello analogico*, fondato sulla precomprensione teologica della materia da trattare e sul rapporto di corrispondenza e di complementarità con le altre scienze¹⁶. Questo secondo modello si proponeva, tra la seconda metà del XIX e la prima del XX secolo, di costruire una organica "scienza cattolica", dove le singole discipline venivano informate, sul piano dei principi, dall'ispirazione cristiana e, sul piano dei contenuti, dai metodi propri (filosofia cattolica, pedagogia cattolica, sociologia cattolica, psicologia cattolica, ecc.).

Dopo il Vaticano II sono caduti i presupposti per pensare che vi sia una *scientia normans* e che le altre siano *scientiae normatae*, secondo un modello gerarchico oppure analogico. Il Concilio ha affermato il principio della «legittima autonomia della cultura e specialmente delle scienze» (GS, n. 36), per cui il compito della teologia nel suo rapporto con le scienze profane «non è quindi quello della *deduzione*, ma quello della *cooperazione pluridirezionale*»¹⁷.

¹³ Si dovrebbe rinviare all'imponente opera di E. MORIN, *La Méthode*, I-II, Seuil, Paris 2008, lo studioso più rappresentativo in questo ambito. Ma ci si può servire anche della sua sintesi *Introduzione al pensiero complesso*, Sperling & Kupfer, Milano 1993.

¹⁴ J.-P. RESWEBER, *Les enjeux de l'interdisciplinarité*, Questions de communication 19 (2011/1) 171-200, in part. 179-189.

¹⁵ H. SCHILLING, *Teologia e scienze dell'educazione. Problemi epistemologici*, introduzione a cura di G. GROPPA, Armando, Roma 1974, 72-91 e 139-176.

¹⁶ *Ibid.*, 92-108 e per la critica le pp. 139-176.

¹⁷ *Ibid.*, 167.

È cambiato l'asse portante della teologia, che non consiste più nell'articolazione fra natura e soprannatura, propria della neoscolastica, bensì nella dialettica fra fede e storia. Inoltre l'applicazione delle metodologie filologiche, storiche e linguistiche alla Bibbia e alle scienze sacre ha provocato la *svolta ermeneutica* della teologia, ossia la presa di coscienza che i riferimenti ai dati della rivelazione da parte del teologo, dello storico o del canonista sono culturalmente mediati e filtrati nelle diverse epoche da una precomprensione o da un determinato contesto¹⁸. Da qui la consapevolezza della *storicità* delle scienze sacre (dall'esegesi biblica fino alla dogmatica), l'abbandono dell'idea di una *theologia perennis* e anche di una *philosophia perennis*, al di fuori di quelli che sono i postulati fondamentali necessari per la teologia e la filosofia; infine, l'affermazione della legittimità (teorica e pratica) del pluralismo in teologia¹⁹.

La conclusione che se ne trae è la necessità di sostituire i precedenti modelli delle relazioni tra la teologia e le scienze (gerarchico, analogico, conflittuale, indipendenza, integrazione) con quello *dialogico*, che caratterizza la Chiesa cattolica dopo il Vaticano II²⁰.

6. MODELLI, GRADI E FORME DELLA MULTIDISCIPLINARITÀ

Questa operazione culturale, che peraltro presenta dei limiti intrinseci sui quali non è qui possibile soffermarsi, richiede una serie di precisazioni. In quali ambiti, secondo quali gradi e mediante quali forme si potrà applicare questo nuovo modello della collaborazione tra scienze umane e scienze sacre?

Nell'attuazione della multidisciplinarietà va distinto l'*ambito* interno alle scienze teologiche, relativo all'organizzazione delle sottodisci-

¹⁸ C. GEFFRÈ, *Credere e interpretare. La svolta ermeneutica nella teologia*, Queriniana, Brescia 2002.

¹⁹ Sulla teologia come scienza storica, si vedano le dense pagine di J. LADRIÈRE, *L'articulation du sens. II Le langage de la foi*, Cerf, Paris 1984, 159-166.

²⁰ Una pietra miliare del magistero pontificio sulla categoria del dialogo è la *Ecclesiam suam* di Paolo VI. Ad essa sono seguiti i documenti sul dialogo interreligioso, la *Ut unum sint* di Giovanni Paolo II, la *Deus caritas est* di Benedetto XVI e la *Evangelii gaudium* (nn. 238-258) di papa Francesco.

plines che la compongono, da quello esterno, relativo alle relazioni della teologia con le scienze secolari²¹.

A differenza della situazione postconciliare, le antiche suddivisioni in cui si era andata articolando la teologia non ne avevano minato l'impostazione organica e sistematica. Senza dubbio il recupero della sua dimensione unitaria è un obiettivo irrinunciabile perché si possa irrobustire nei suoi fondamenti e divenire maggiormente produttiva²².

Anche la canonistica ha la necessità sia di consolidarsi, mediante la costruzione di una teoria generale del diritto canonico, sia di recuperare i legami con la teologia, in particolare con l'ecclesiologia, la morale e la pastorale. Un'esigenza che deriva dalla natura bicipite del diritto canonico, tradizionalmente considerato una "scienza di mezzo" tra la teologia e il diritto. Ritornerò su questo punto più avanti.

Nelle relazioni delle discipline teologiche con le scienze secolari si delineano, al pari di altri campi di ricerca, diversi *livelli operativi* della multidisciplinarietà.

La prima attitudine è quella dell'*ascolto* che si esprime nel portare interesse e attenzione alle informazioni e ai dati provenienti dalle altre scienze²³. Da questi risultati potrà nascere, sulla base di analogie e correlazioni, un *conflitto* oppure una *cooperazione settoriale* tra i due tipi di scienze. D'altra parte uno stesso fenomeno, se indagato con metodi diversi entro lo stesso ambito di oggetti, può fornire indicazioni opposte oppure utili ad entrambe le scienze. Quando è possibile, questo interscambio si limita all'analisi di alcuni fenomeni o all'assunzione di alcuni dati, sempre sottoposti a verifica, senza porre in causa la differenza di

²¹ I due piani sono fortemente combinati. Cfr. M. SECKLER, *Teologia e scienze*, in R. LATOURELLE – R. FISICHELLA (diretto da), *Dizionario di teologia fondamentale*, Cittadella, Assisi 1990, 1237.

²² Come è noto, è il tema dell'"enciclopedia teologica" ossia di come la pluralità di metodi e di campi di applicazione delle discipline che la formano in una data epoca possa essere coordinata in modo coerente e unitario (W. PANNENBERG, *Epistemologia e Teologia*, Queriniana, Brescia 1973, 19-24).

²³ H. SCHILLING, *Teologia e scienze dell'educazione...*, cit., 241-261. Nelle forme di comunicazione non dialogiche o unidirezionali «non vengono poste domande di ritorno, che potrebbero determinare uno scambio di ruoli e avviare un dialogo operante da ambedue le parti» (*ibid.*, 242).

metodi. Pensiamo all'analisi dei fenomeni psichici compiuta dalla psicologia e dalla psicanalisi, che hanno trovato spiegazioni opposte a quelle fornite dalla teologia, ma che sono divenute utili, una volta eliminati certi presupposti ideologici, alla teologia pastorale come anche al diritto canonico matrimoniale²⁴.

Un secondo livello di multidisciplinarietà si esplica nella *funzione sussidiaria* di un certo numero di scienze nei confronti di un'altra. Si possono ricordare i casi dell'esegesi biblica, della patrologia, della storia dei dogmi, della liturgia e delle istituzioni oppure della storia del diritto. Queste discipline, indagate col metodo storico-critico, contribuiscono sia a smascherare una falsa dogmaticità e a storicizzare le forme e gli istituti giuridici, sia a stimolare il recupero creativo della storia della Chiesa. L'orizzonte del canonista non dovrebbe essere mai ristretto al diritto vigente.

Il terzo livello, di collaborazione diretta, si attua mediante la *funzionalità reciproca* delle scienze secolari con le scienze sacre. Dati, teorie, metodi e risultati delle prime possono servire da strumenti per le seconde tanto per confermare ipotesi o fornire la base empirica su cui fondare altre ipotesi, quanto per rinnovare l'impostazione e i contenuti di queste ultime²⁵.

Si possono ricordare molti esempi di interscambio, per primo quello fra il *diritto* e la *teologia*, un tema antico oggi peraltro tornato ad affascinare generazioni di studiosi non solo giuristi ma filosofi, sociologi, filosofi della politica²⁶. Subito dopo viene in mente quello fra il *diritto canonico* e il *diritto secolare*²⁷, un campo d'indagine verso il quale convergono storici del diritto, studiosi delle relazioni fra Stato

²⁴ G. VERSALDI, *La psicologia*, in *Il diritto canonico nel sapere teologico. Prospettive interdisciplinari...*, cit., 115-126.

²⁵ G. GROPPA, *Teologia e scienze umane...*, cit., 65-67.

²⁶ Impossibile fornire una bibliografia anche soltanto indicativa su questo tema, dopo la riscoperta della "teologia politica" di Carl Schmitt in relazione a Hans Kelsen e a Erik Peterson.

²⁷ Essa ha dato vita a «una grandiosa evoluzione *parallela*, non senza frequenti *punti di contatto* e continue *influenze reciproche*»: così P. A. BONNET, *Interrelazioni del diritto ecclesiale con i diritti statuali*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il diritto canonico nel sapere teologico. Prospettive interdisciplinari*, Glossa, Milano 2004, 293. Inoltre: G. BONI, *La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico. In particolare la "canonizatio legum civilium"*, Giuffrè, Milano 1998.

e Chiese nonché di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato²⁸.

Sappiamo come la costante dialettica fra i due tipi di potere, spirituale e politico, abbia provocato numerosi trapianti giuridici e tante forme di imprestito che hanno contribuito a configurare, per tanti secoli, la struttura normativa degli ordinamenti degli Stati e di quello della Chiesa. Nonostante gli evidenti contrasti antropologici emersi in questi decenni, sarà decisivo per la scienza canonistica mantenere aperto il dialogo e cercare di ricostruire i ponti con la scienza giuridica secolare. Da questo punto di vista l'estinzione dell'insegnamento del diritto canonico nelle università statali rappresenterebbe una grave mutilazione per entrambe le scienze, perché reciderebbe i legami costitutivi del *common law* e del *civil law* col diritto canonico, mentre priverebbe quest'ultimo dell'essenziale apporto metodologico proveniente dalla scienza giuridica secolare²⁹.

I rischi cui è esposto il modello funzionale fra le discipline possono provenire sia dalla *dipendenza acritica* dell'una rispetto all'altra scienza, sia dalla mancanza di distinzione delle *specificità dei metodi*. Dopo il Vaticano II la tradizionale attività regolativa e mediatrice della filosofia è stata notevolmente ristretta dal costante appello alle scienze umane. Si è venuto a creare quella che Rahner ha chiamato «una “situazione gnoseologica di concupiscenza”». Storia, sociologia, psicologia, linguistica, economia, ecc. sono divenute «la diretta controparte di dialogo della teologia»³⁰. In molti casi si è parlato di interdisciplinarietà ma, in

²⁸ Rinvio a due autori di riferimento: H. J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione. I. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Il mulino, Bologna 1998; IDEM, *Diritto e rivoluzione. II. L'impatto delle riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale*, Il mulino, Bologna 2010; e E.-W. BÖCKENFÖRDE, *La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione*, Brescia 2006; IDEM, *Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all'Europa unita*, Laterza, Roma-Bari 2010.

²⁹ Cfr. P. GROSSI, *Diritto canonico e cultura giuridica*, Quaderni fiorentini 32 (2003) 373-389; C. FANTAPPIÈ, *Il diritto canonico: una creazione giuridica superata?*, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 1 (2017) 231-256; H. PREE, *Profilo e sfide del diritto canonico all'inizio del terzo millennio*, Periodica de re canonica 107 (2018) 195-239, in part. p. 214.

³⁰ K. RAHNER, *Teologia*, in *Sacramentum mundi. Enciclopedia teologica*, VIII, Morcelliana, Brescia 1977, 220. Tale giudizio andrebbe oggi integrato con la dominanza delle scienze biologiche.

realtà, si è praticata una comunicazione unidirezionale delle scienze umane con la teologia che ne riduceva il *quid pluris*³¹.

Non vi è bisogno di notare che un uso strumentale o riduzionistico di una disciplina lede il principio della sua legittima autonomia e del suo peculiare statuto. Non è corretto operare il passaggio di affermazioni dall'ambito di una scienza a quello di un'altra trascurando il fatto che i termini, le categorie e i metodi impiegati rivestono, in ciascuna disciplina, un significato specifico³². Pensiamo, ad esempio, alla polisemia cui è esposto il termine "rito" nei vari campi dell'antropologia, delle religioni, della liturgia, del diritto secolare e del diritto canonico. Oppure alla diversa portata che la categoria "diritto soggettivo" acquista nella filosofia politica, nei vari campi del diritto secolare e nel diritto canonico. Ad usi ancor più ambigui ed equivoci si prestano i termini "democrazia" e "prassi democratica" applicati analogicamente al governo sinodale della Chiesa.

Nella pratica dell'interdisciplinarietà le difficoltà maggiori, per la teologia e per il diritto canonico, sorgeranno sul piano ermeneutico e concettuale³³. Dietro i contrasti di impostazione, di metodi e di risultati intorno alle singole questioni affrontate da scienze distinte vi è, spesso, una *metateoria* che nasconde una differente concezione antropologica, filosofica e teologica. Certo, una corretta impostazione del problema aiuterà ad evitare il rischio di produrre forme rovesciate di "ancillarità" delle discipline teologiche dalle altre scienze, e a prendere consapevolezza delle interconnessioni fra lo statuto epistemologico delle scienze umane e l'ordine morale³⁴. In ultima analisi, andrà sempre ricordato che, in questi ambiti, l'interdisciplinarietà presuppone il

³¹ A. FORTIN-MELKEVIK, *I metodi in teologia. Il pensiero interdisciplinare in teologia*, Concilium 6 (1994) 146-160.

³² H. SCHILLING, *Teologia e scienze dell'educazione...*, cit., 250-251.

³³ Sul problema dell'interdisciplinarietà in teologia e nel diritto canonico, rinvio a C. MÉNARD, *Le théologien et l'interdisciplinarité*, Laval théologique et philosophique 34 (1978) 305-312, e ai saggi contenuti in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA, *Il diritto canonico nel sapere teologico*, cit.

³⁴ Cfr. A. RIGOBELLO, *Statuto epistemologico delle scienze umane e loro rapporto con l'ordine morale*, in V. POSSENTI (a cura di), *Epistemologia e scienze umane*, Milano 1979, 145-162; G. ABBÀ, *Costituzione epistemologica della filosofia morale. Ricerche di filosofia morale* - 2, LAS, Roma 2009, 346 ss.

riconoscimento asimmetrico dei “principi costitutivi” della teologia³⁵, e quindi non potrà «configurarsi come una rete senza centro, costituita da una serie infinita di collegamenti non orientati e di valore equivalente, dato che per la teologia il centro assoluto è rappresentato dalla Rivelazione»³⁶. E ciò implica il nostro impegno scientifico per riconfigurare i fenomeni e ripensare i concetti fondamentali delle scienze per «renderli comunicanti» con quelli della teologia e del diritto canonico³⁷.

7. LE CONDIZIONI E I VANTAGGI DELLA INTER- E TRANSDISCIPLINARITÀ

Ogni forma di intesa fra più discipline richiede di precisare alcune condizioni preliminari relative ai soggetti e al metodo³⁸.

Non basta che teologi e canonisti comprendano il linguaggio e le categorie delle scienze con cui entrano in dialogo. È necessario che posseggano una buona conoscenza delle metodologie rispettive. In mancanza di tali *requisiti intellettuali*, i rapporti fra gli studiosi si arrestano sulla soglia della curiosità o, peggio ancora, della saccenteria³⁹.

Occorre poi la disponibilità a lavorare in *équipe*, mettendo da parte l'impulso verso l'autoreferenzialità del proprio pensiero e della pro-

³⁵ Sulla distinzione tra “principi costitutivi” e “principi regolativi” della teologia, cfr. G. SÖHNGEN, *La sapienza della teologia sulla via della scienza*, in J. FEINER – M. LÖHRER (edd.), *Mysterium salutis*, 2, Queriniana, Brescia 1968, 511-599, in part. 558-560.

³⁶ E. RIPARELLI, *Dialogo inter- e transdisciplinare nel Proemio di Veritatis Gaudium*, *Studia Patavina* 66 (2019) 272. Su questo problema il magistero ecclesiastico si è espresso più volte: cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Sapientia christiana*, nn. 3 e 68; *Fides et ratio*, n. 73; FRANCESCO, *Veritatis Gaudium*, n. 71.

³⁷ G. L. BRENA, *Forme di verità. Introduzione all'epistemologia*, San Paolo, Cinisello Balsamo 295. Per una riconfigurazione dell'antropologia alla luce della teologia, della filosofia e delle scienze, rinvio a W. PANNENBERG, *Antropologia in prospettiva teologica*, Queriniana, Brescia 1987.

³⁸ G. GROppo, *Teologia e scienze umane...*, cit., 71-75.

³⁹ Non è infrequente notare articoli e volumi in cui la dovizia di riferimenti ad autori o testi di altre discipline si risolve in mera ostentazione bibliografica, priva della consapevolezza della distanza metodologica e concettuale che intercorre fra ambiti e livelli di discorso fra loro non comparabili.

pria disciplina. *L'apprendimento reciproco* dipenderà dall'apertura al confronto e dalla capacità di autocritica delle proprie acquisizioni⁴⁰.

Accanto a questi requisiti soggettivi, ve ne sono altri di tipo oggettivo. Il primo è la rinuncia alla *pretesa di esclusività* delle proprie metodologie e strumenti di analisi. Ogni scienza, adottando uno specifico angolo visuale, non può pretendere di offrire una visione omnicomprensiva. Questo principio vale sia nelle relazioni fra le scienze teologiche, sia nelle relazioni delle altre scienze con queste ultime. L'assenza di collaborazione fra teologi e canonisti è anche un effetto della pretesa autosufficienza delle rispettive scienze e della rigidità dei loro confini disciplinari. In realtà «non basta lavorare all'interno di una disciplina per conoscere tutti i problemi che ad essa afferiscono»⁴¹. Invece l'impermeabilità del diritto secolare al diritto canonico o ai diritti sacri proviene da presupposti ideologici che negano le componenti extragiuridiche del diritto e lo fondano esclusivamente sul diritto positivo.

Un secondo requisito risiede nella consapevolezza del *carattere provvisorio e parziale* delle conoscenze. Al pari delle altre scienze secolari, ma per motivi loro specifici, le scienze teologiche non potranno mai pretendere di offrire una spiegazione esaustiva della rivelazione divina. Anche la “sostanza” del diritto canonico mai si potrà identificare con le differenti “forme” in cui essa si traduce.

Ciò implica, da un lato, fondare la legittimità del *pluralismo dottrinale*, dentro il quale le differenti posizioni dovranno comunque cercare di integrarsi e comporsi e, dall'altro, ammettere che ogni teoria è sempre perfettibile in rapporto allo stato delle conoscenze o alle necessità della Chiesa. Si dovrà quindi ammettere, anche in ambito teologico-canonico, la possibilità che le teorie siano sottoposte a verifica di conformità ossia possano essere “falsificate”⁴².

⁴⁰ Sui vari tipi di collaborazione fra studiosi si veda P. THAGARD, *Faire de la recherche en collaboration*, in A. BOUVIER – B. CONEIN (sous la direction de), *L'épistémologie sociale. Une théorie sociale de la connaissance*, Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 2007, 165-190.

⁴¹ E. MORIN, *Elogio dell'interdisciplinarietà*, Lettera internazionale. Rivista trimestrale europea 62 (1999) 14.

⁴² G. GROppo, *Il modello veritativo. La teologia come scienza dopo la svolta antropologica e linguistica*, Salesianum 4 (1987) 718-745, in part. 742-743.

Occorre, infine, che le differenti discipline operino intorno a un *campo comune* di indagine. Si potrebbe pensare di dare la precedenza a questioni teoriche. Ma, nel caso della teologia e del diritto canonico, vanno considerati il contesto vitale e la loro finalità pratica. Il «passaggio da una teologia come “sapere” a una teologia come “interpretazione”» – è stato opportunamente notato – ha sollevato il problema preliminare della individuazione del “luogo di produzione” dei propri enunciati, della loro comunicazione in un contesto e del loro funzionamento sociale⁴³.

Anche la canonistica deve rendersi consapevole delle condizioni culturali, sociali e ideologiche di esercizio della propria riflessione. I problemi che emergono dal confronto dell’esperienza di fede con le strutture e la mentalità della propria epoca non sono mai astratti, ma personali e concreti: essi incidono sulla *vita dei fedeli* e determinano la loro posizione morale e giuridica nella Chiesa⁴⁴. Da qui l’opportunità che il dialogo tra teologia e diritto canonico nonché fra le scienze sacre e profane non si sviluppi tanto sui rapporti teorici fra le varie scienze quanto su *ambiti ed oggetti definiti*.

Quali i *vantaggi* della inter- e transdisciplinarietà? Queste metodologie divengono produttive quando permettono lo scambio effettivo di informazioni, di nozioni o di teorie, una maggiore articolazione delle analisi, un effettivo arricchimento di contenuti e metodi. La storia delle scienze mostra che «una nozione impiegata comunemente in un sistema di riferimento può diventare innovativa in un altro tipo di sistema»⁴⁵. A un livello superiore si possono acquisire *concetti e metodi*

⁴³ B. SEVESO, *Teologia pastorale*, in IDEM (a cura di), *Enciclopedia pastorale, 1. Fondamenti*, Piemme, Casale Monferrato 1992, 427. Sul *déplacement* della “teologia pratica” alla “pratica teologica” v. INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS, *Essais de théologie pratique. L’institution et le transmettre*, Cerf, Paris 1988.

⁴⁴ «La teologia pratica deve pertanto considerare in termini teologici la condizione e la situazione spazio-temporale in cui versa di volta in volta il popolo di Dio, lo stato in cui si trovano concretamente i suoi membri, i suoi organi e i suoi gruppi, le sue istituzioni nonché la funzionalità dell’operato ecclesiale nel mondo d’oggi, e deve farlo in modo da illuminare, da una parte, con la rivelazione e con la fede, la realtà accertata dalle scienze profane (sociologia, politica, psicologia, pedagogia e così di seguito) e riconoscere, dall’altro, questa realtà (ad essa presupposta) nella sua immediata rilevanza per l’attuazione presente e futura della fede» (H. SCHILLING, *Teologia e scienze dell’educazione...*, cit., 243).

⁴⁵ E. MORIN, *Elogio dell’interdisciplinarietà...*, cit., 14.

comuni validi per diverse scienze e quindi attuare una *reale convergenza* di prospettive. «La congiunzione tra un nuovo schema cognitivo e nuove ipotesi, afferma ancora Morin, permette di articolare, da un punto di vista organizzativo o strutturale, discipline separate, facendo al tempo stesso intravedere l'unità di ciò che era fino allora disgiunto»⁴⁶. In questo modo si possono ampliare le possibilità di soluzione di problemi complessi e rafforzare lo statuto epistemologico delle singole scienze.

Per esemplificare: la dialettica storico-fenomenologica tra *sostanza* e *forma*, come anche la nozione di *sistema* e la sua qualificazione di “aperto” o “chiuso” sembrano schemi cognitivi validi tanto per la teologia come per il diritto canonico. Ad un livello superiore si può prospettare il ricorso a *modelli*, intesi come schemi non solo esplicativi ma anche euristici tanto nell'ecclesiologia come nella canonistica⁴⁷ oppure a *paradigmi*, intesi alla maniera di Thomas Khun come una teoria organica e stabilizzata nella struttura storica di ogni disciplina⁴⁸.

Infine nessun ostacolo dottrinale o metodologico impedirebbe di applicare alle nostre discipline il “metodo trascendentale” di origine kantiana, ripreso da Lonergan per le scienze teologiche allo scopo di pervenire a una visione antropologica comune, preliminarmente al metodo propriamente teologico⁴⁹.

8. OBIETTIVI

Come si è accennato all'inizio, la scienza canonistica ha sofferto di un certo isolamento culturale nel corso del secolo XX. Nei prossimi decenni sarebbe auspicabile che gli studiosi di diritto canonico, dif-

⁴⁶ *Ibid.*, 15.

⁴⁷ Sui modelli di Chiesa e il rapporto con la dottrina canonistica, rinvio al mio *Ecclesiologia e canonistica*, Marcianum, Venezia 2015, 327-357.

⁴⁸ Sull'uso di paradigmi nel diritto canonico, rinvio a *Per un cambio di paradigma*, cit., cap. I e V.

⁴⁹ Tale metodo è definito «uno schema normativo di operazioni ricorrenti e connesse tra loro le quali danno risultati cumulativi e progressivi» non «categorialmente limitati a un campo o a un soggetto particolare» (B. J. LONERGAN, *Il metodo in teologia*, Queriniana, Brescia 1975, 36-37).

fusi in tutti i continenti, si sforzassero di attuare il passaggio dall'impostazione unidisciplinare all'interdisciplinarità. Quest'ultima non deve essere avvertita come una perdita della propria autonomia bensì come il superamento di una falsa autosufficienza, o meglio espressione della necessità ed opportunità del confronto con i metodi e i contenuti delle altre scienze, in particolare con quelle affini. *L'obiettivo è quadruplice.*

In primo luogo *rafforzare le basi epistemologiche* del diritto canonico, mediante indagini di filosofia del diritto, di storia dei sistemi giuridici e di diritto comparato, in modo da far risaltare i fondamenti comuni e quelli peculiari del diritto canonico.

In secondo luogo rendere il diritto canonico una scienza disponibile al *confronto con i problemi* emergenti nella Chiesa e nelle società contemporanee. La posizione difensiva di molti canonisti nella fortezza giuridica del Codice ha finito per creare un fossato tra le fattispecie astratte dei canoni e le trasformazioni della cultura e della realtà sociale. Il diritto canonico non può restare un "sistema chiuso" ma deve tornare ad essere un "sistema aperto" ossia luogo e terreno di scambio, di riflessione e di comunicazione tra la vita e il diritto della Chiesa.

In terzo luogo tendere a recuperare l'*unità differenziata* delle scienze teologiche. Nella cultura precedente al Vaticano II, l'unità del sistema teologico comprendeva un'articolazione delle diverse discipline. Di fronte a un problema di natura complessa, le soluzioni da dare erano considerate in rapporto ai differenti piani di analisi. Uno stesso problema aveva una soluzione sul piano morale, una sul piano giuridico e così via. Si poteva fare appello a prospettive di discipline diverse, che però convergevano insieme⁵⁰. Da una rete di *connessioni* siamo passati prima a una serie di riduzionismi unilaterali (la teologia al diritto canonico, la liturgia e la pastorale al diritto canonico, il diritto canonico alla morale, ecc.) e poi a una *sconnessione* pressoché generalizzata (teologia *vs.* di-

⁵⁰ Emblematico quanto scriveva nel lontano 1938 un importante giurista-teologo come Georges Renard: «Théologie, liturgie, droit canonique: trois représentations fragmentaires, mais complémentaires, et par conséquent solidaires, du même mystère; triple effort des facultés humaines associées dans le service de la Vérité; triple voie d'accès à la contemplation sous la lumière de la foi!» (G. RENARD, *La contribution du droit canonique à la science du droit comparé*, in *Introduction à l'étude du droit comparé. Recueil d'études en l'honneur d'Édouard Lambert*, LGDJ, Paris 1938, 111).

ritto canonico, morale vs. diritto canonico, pastorale vs. diritto canonico, ecc.).

Si capisce allora che la *ricomposizione* delle discipline teologiche è una sfida essenziale per il futuro della cultura cristiana. Non la supereremo in pochi anni, ma dobbiamo fin d'ora allestire materiali, schemi, metodi e soprattutto preparare persone che sappiano collaborare in maniera unitaria alla soluzione dei medesimi problemi. Le soluzioni dei problemi complessi potranno venire solo adottando una strategia multipla, ossia con metodi e risposte differenziate ai diversi livelli in cui essi si pongono.

Infine, si tratterà di valorizzare le potenzialità di un diritto canonico rinnovato al *servizio della Chiesa e dei fedeli*. Da troppo tempo il diritto canonico viene considerato, anche da una parte della gerarchia, una sovrastruttura estranea al Vangelo, utile alla Chiesa per l'amministrazione burocratica e per contrastare le deviazioni più gravi della disciplina ecclesiastica. Tra gli stessi fedeli si è diffusa la percezione di una separatezza tra il vissuto esistenziale e le norme. Talvolta si giunge a interpretare le decisioni canoniche (in specie le sentenze di nullità) come un sotterfugio o un trucco ripugnante alla coscienza e agli ideali della trasparenza evangelica.

L'apertura a una visione interdisciplinare del diritto canonico non deve essere concepita come un brusco salto nel buio o come l'abbandono o, peggio ancora, il rifiuto della *tradizione canonica*. La storia bimillenaria del diritto canonico pone a disposizione dello studioso una grande ricchezza di dati e di esperienze. Soprattutto attesta quali e quanti cambiamenti vi sono stati nella *forma*, nei *metodi* e negli *istituti*, a motivo della diversità delle situazioni nel tempo e nello spazio e del contatto del messaggio evangelico con le diverse culture. Il canonista del futuro dovrà attingere a questo immenso e pluriforme *serbatoio culturale* per affrontare in modo scientificamente rigoroso e creativo, come facevano i maestri medievali, la crisi della cultura cristiana e il rapporto della Chiesa con le altre culture.

A questo scopo occorre operare un *rinnovamento* del diritto canonico che permetta una visione dinamica dei problemi emergenti. Se si presentano casi nuovi, non iscrivibili nella normativa del Codice perché effetto delle trasformazioni della società, del costume e della cultura, si renderà necessario allargare la funzione dell'*interpretazione* oppure ri-

correre non più a norme chiuse ma a quei *principi* generali o settoriali su cui si è sempre fondata la struttura portante del diritto canonico.

Troppo spesso le indagini canonistiche si sono date l'obiettivo ultimo della ricognizione della normativa vigente quale espressione della *voluntas legislatoris*, senza sforzarsi di rendere problematici il contesto e l'impostazione da cui discendeva e senza confrontarsi con gli sviluppi dell'ermeneutica giuridica secolare. In questo senso il tema della funzione della norma e quello della sua interpretazione nel diritto canonico costituiscono tematiche fondamentali da approfondire. Decisivo sarà, infine, il rilievo da assegnare all'istituto dell'*aequitas canonica* e agli altri istituti classici della flessibilità dell'ordinamento della Chiesa.

Anche da questi pochi accenni, si comprende che il rinnovamento auspicato si dovrebbe tradurre non tanto in un rivoluzionamento della tradizione quanto in un'opera di recupero creativo delle *istanze fondamentali* del diritto canonico in sintonia con i principi generali del *concilio Vaticano II*⁵¹.

A fronte di una valutazione pessimistica delle difficoltà imposte da una tale impresa culturale, si può rispondere che il canonista di oggi dispone di una buona *base di partenza*. Il grande cantiere di lavoro che si apre davanti a noi non è privo di strumenti per la costruzione del futuro della disciplina. Si pensi, ad esempio, al *Diccionario general de derecho canónico* del 2012, un'opera enciclopedica che segna il trapasso dall'indagine esegetica a quella sistematica del diritto canonico post-conciliare, oppure ai numerosi commentari ai codici vigenti, alla varietà dei contributi apparsi nelle numerose riviste canonistiche, agli atti di numerosi convegni internazionali.

Si tratterà, prima di tutto, di ampliare le risorse documentarie per le singole discipline (bibliografie, raccolte di fonti, dizionari, lessici, repertori, ecc.) e di migliorarne la fruizione mediante strumenti telematici, in modo da disporre di una banca dati comune; in secondo luogo di stabilire a quali discipline e tematiche dare la priorità nell'applicazione del metodo interdisciplinare; quindi di cominciare a sperimentare, in ambiti pur sempre limitati, la comparazione e la ricerca di convergenze.

⁵¹ Rinvio alle conclusioni del mio *Per un cambio di paradigma...*, cit.

Bibliografia

- ABBÀ, G., *Costituzione epistemologica della filosofia morale. Ricerche di filosofia morale - 2*, LAS, Roma 2009.
- ANTISERI, D., *I fondamenti epistemologici del lavoro interdisciplinare*, Roma 1972.
- BERMAN, H. J., *Diritto e rivoluzione. I. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Il mulino, Bologna 1998.
- , *Diritto e rivoluzione. II. L'impatto delle riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale*, Il mulino, Bologna 2010.
- BERTOLINO, R., *Premessa*, in IDEM (a cura di), *Scienza giuridica e diritto canonico*, G. Giappichelli, Torino 1991, V-IX.
- BÖCKENFÖRDE, E.-W., *La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione*, Brescia 2006.
- , *Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all'Europa unita*, Laterza, Roma-Bari 2010.
- BONI, G., *La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico. In particolare la "canonizatio legum civilium"*, Giuffrè, Milano 1998.
- BONNET, P. A., *Interrelazioni del diritto ecclesiale con i diritti statuali*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il diritto canonico nel sapere teologico. Prospettive interdisciplinari*, Glossa, Milano 2004, 293-333.
- BRENA, G. L., *Forme di verità. Introduzione all'epistemologia*, San Paolo, Cinisello Balsamo 295.
- D'AVACK, L., *Il potere sul corpo. Limiti etici e giuridici*, G. Giappichelli, Torino 2015.
- FANTAPPIÈ, C., *Ecclesiologia e canonistica*, Marcianum, Venezia 2015.
- , *Diritto canonico, teologia e riforma nella Chiesa*, Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna 2019.
- , *Il diritto canonico: una creazione giuridica superata?*, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 1 (2017) 231-256.
- FERRARI, S., *Strumenti e percorsi di diritto comparato delle religioni*, Il mulino, Bologna 2019.
- FORTIN-MELKEVIK, A., *I metodi in teologia. Il pensiero interdisciplinare in teologia*, Concilium 6 (1994) 146-160.

- GEFFRÈ, C., *Credere e interpretare. La svolta ermeneutica nella teologia*, Queriniana, Brescia 2002.
- GOMÉZ-IGLESIAS CASAL, V., *De la centralidad de la ley al primado de la persona en el Derecho de la Iglesia. Historia y perspectivas canónicas en el centenario del Código de 1917*, *Ius Canonicum* 57 (2017) 495-568.
- GROPPO, G., *Teologia e scienze umane*, in D. VALENTINI (a cura di), *La teologia. Aspetti innovatori e loro incidenza sulla ecclesiologia e sulla mariologia*, LAS, Roma 1998, 53-78.
- GROSSI, P., *Diritto canonico e cultura giuridica*, *Quaderni fiorentini* 32 (2003) 373-389.
- IRTI, N., *L'uso giuridico della natura*, Laterza, Roma-Bari 2013.
- KAUFMANN, F.-X., *La Chiesa cattolica e le sfide della postmodernità*, in *Il fenomeno religioso oggi. Tradizione, mutamento, negazione*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2003, 39-51.
- LADRIÈRE, J., *L'articulation du sens. II Le langage de la foi*, Cerf, Paris 1984.
- LE BRAS, G., *Prolégomènes*, in *Histoire du droit et des institutions de l'Église en Occident*, I, Sirey, Paris 1955.
- LONERGAN, B. J., *Il metodo in teologia*, Queriniana, Brescia 1975.
- MARGIOTTA BROGLIO, F., *Diritto Canonico e Scienze Umane. Per un approccio interdisciplinare alle istituzioni della Chiesa Occidentale*, in G. LE BRAS, *La Chiesa del diritto. Introduzione allo studio delle istituzioni ecclesiastiche*, Il mulino, Bologna 1976, VII-XXVI.
- MÉNARD, C., *Le théologien et l'interdisciplinarité*, *Laval théologique et philosophique* 34 (1978) 305-312.
- MORIN, E., *La Méthode*, I-II, Seuil, Paris 2008.
- , *Elogio dell'interdisciplinarità*, *Lettera internazionale. Rivista trimestrale europea* 62 (1999) 14-16.
- OTADUY, J., *Giuridicità e prospettiva antiggiuridica nell'interpretazione e ricezione del Vaticano II*, in E. BAURA – M. DEL POZZO (a cura di), *Diritto e norma nella liturgia*, Giuffrè, Milano 2016, 59-110.
- PALAZZANI, L. – ZANNOTTI, R. (a cura di), *Il diritto nelle neuroscienze. Non "siamo" i nostri cervelli*, G. Giappichelli, Torino 2013.
- PANNENBERG, W., *Antropologia in prospettiva teologica*, Queriniana, Brescia 1987.

- PREE, H., *Profilo e sfide del diritto canonico all'inizio del terzo millennio*, *Periodica de re canonica* 107 (2018) 195-239.
- RAHNER, K., *Teologia*, in *Sacramentum mundi. Enciclopedia teologica*, VIII, Morcelliana, Brescia 1977, 209-225.
- RENARD, G., *La contribution du droit canonique à la science du droit comparé*, in *Introduction à l'étude du droit comparé. Recueil d'études en l'honneur d'Édouard Lambert*, LGDJ, Paris 1938, 108-123.
- RESWEBER, J.-P., *Les enjeux de l'interdisciplinarité*, *Questions de communication* 19 (2011/1) 171-200.
- RIGOBELLO, A., *Statuto epistemologico delle scienze umane e loro rapporto con l'ordine morale*, in V. POSSENTI (a cura di), *Epistemologia e scienze umane*, Milano 1979, 145-162.
- RIPARELLI, E., *Dialogo inter- e transdisciplinare nel Proemio di Veritatis Gaudium*, *Studia Patavina* 66 (2019) 265-278.
- ROSSI, P. G. – BIONDI, S., *Interdisciplinarità*, *Education Sciences & Society* 5 (2014) 147-153.
- RUSSO, F., *La pluridisciplinarité*, *Études* 338 (1973) 764-780; traduzione italiana in *Civiltà Cattolica* 124 (1973) quad. 2949, 247-261.
- SACCO, R., *Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi*, Il mulino, Bologna 2015.
- SECKLER, M., *Teologia e scienze*, in R. LATOURELLE – R. FISICHELLA (diretto da), *Dizionario di teologia fondamentale*, Cittadella, Assisi 1990, 1235-1242.
- SCHILLING, H., *Teologia e scienze dell'educazione. Problemi epistemologici*, introduzione a cura di G. GROPPA, Armando, Roma 1974.
- SÖHNGEN, G., *La sapienza della teologia sulla via della scienza*, in J. FEINER – M. LÖHRER (edd.), *Mysterium salutis*, 2, Queriniana, Brescia 1968, 511-599.
- THAGARD, P., *Faire de la recherche en collaboration*, in A. BOUVIER – B. CONEIN (sous la direction de), *L'épistémologie sociale. Une théorie sociale de la connaissance*, Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, Paris 2007, 165-190.
- VERSALDI, G., *La psicologia*, in *Il diritto canonico nel sapere teologico. Prospettive interdisciplinari...*, cit., 115-126.